

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 731)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1964
(V. Stampato N. 1247)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 agosto 1964*

Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, si applicano anche per la elezione

dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non più di 75 elettori.

Art. 2.

I Consigli comunali ed i Consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.